

Att.: Tutti gli Organismi di Certificazione accreditati in Europa ISO/IEC 17021, UNI CEI EN 45011, ISO/IEC 17065

Vs. rif.:

Ns. rif.: DC2013UTN034

Milano, 02/05/2013

Oggetto: Circolare Accredia: informativa in merito all'accreditamento dei Regolamenti della famiglia "END OF WASTE"

Il 12 dicembre 2008 è entrata in vigore la direttiva 2008/98/Ce sull' "end of waste", affrontando per la prima volta a livello comunitario la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste).

L'art. 6, comma 1 stabilisce quattro requisiti generali che un rifiuto deve soddisfare al termine dell'operazione di recupero per non essere più considerato tale.

In particolare il prodotto ricavato da un rifiuto deve:

- a) offrire un utilizzo comune per determinati scopi specifici;
- b) avere un mercato o una domanda;
- c) soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici cui è destinato e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
- d) non comportare con il suo utilizzo degli impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Questi criteri generali necessitano evidentemente di ulteriori specificazioni per diventare operativi. A questo scopo lo stesso art. 6 prevedeva che la Commissione sviluppasse criteri comunitari più specifici per l'end of waste (comma 2) quantomeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di **vetro, i metalli**, i pneumatici e i rifiuti tessili.

1) Rottami ferrosi - Il Regolamento n. 333/2011

Il Regolamento (UE) del Consiglio 31 marzo 2011, n. 333/2011 disciplina i criteri per stabilire quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere un rifiuto e diventano nuovamente un prodotto.

Il Regolamento non richiede, per sua natura, alcun atto di recepimento formale nei 27 Stati membri ed è entrato in vigore, a livello UE, **a partire dal 9 ottobre 2011**.

La pubblicazione riveste grande importanza sia "politica" sia tecnica, trattandosi del primo regolamento comunitario in materia di «cessazione della qualifica di rifiuto»; in particolare, per il settore dei rottami, il regolamento segna un importante passo in avanti, iniziando, di fatto, a porre fine al superato concetto del "tutto rifiuto" e rappresentando un presupposto indispensabile non solo per lo sviluppo corretto delle procedure di riciclo e recupero, ma anche per il risparmio di materie prime naturali.

Il cuore del Regolamento n. 333/2011 è costituito dagli **artt. 3 e 4** che, insieme agli **Allegati I** (rottami di ferro e acciaio) e **II** (rottami di alluminio), stabiliscono, rispettivamente, i criteri in base ai quali i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio cessano di essere un rifiuto.

Come definito dal comunicato della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 12/43/CR07a/C5 del 15 marzo 2012 intitolato "*Criticità in materia di gestione dei rifiuti*" il Regolamento n. 333/2011 si applica ai soli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici in acciaio, ferro, alluminio e leghe di alluminio e non ai produttori primari di tali rifiuti;

E' necessario attivare un "sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri (di recupero) stabiliti dagli art. 3 e 4", prevedendo delle procedure di verifica, anche visiva; ; tale sistema deve essere certificato da un Ente esterno come prescritto dall'articolo 6.

La conformità del sistema deve essere accertata da un *organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (1), che sia stato riconosciuto a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (2) si accerta che il sistema di gestione della qualità soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni.*

Dal testo del Regolamento non è chiaro quale sia la norma di accreditamento (ISO/IEC 17021 o EN 45011), di certificazione (ISO 9001, ISO 14001 o EMAS), e il settore di riferimento per la certificazione, e se il prerequisito dell'accREDITamento sia da intendersi generico, o riferito esattamente all'attività regolata dal Reg. 333/2011.

Per garantire un approccio condiviso della fase applicativa del suddetto Regolamento, già dal mese di luglio 2011, la Commissione Europea ed EA hanno aperto un confronto sulle relative regole applicative. ACCREDIA ha preso quindi contatti con il Ministero dell'Ambiente, informando l'Autorità su ogni iniziativa promossa a livello europeo e nazionale.

Il Ministero Ambiente, prima di procedere, ha deciso di attendere un pronunciamento ufficiale da parte dei competenti organi europei, e quindi ACCREDIA non ha emesso ad oggi nessun certificato di accREDITamento in questo schema.

Si precisa che a livello Europeo quest'approccio è fortemente minoritario; quasi tutti gli Enti di AccredITamento Europeo hanno emesso certificati di accREDITamento in questo schema.

2) Rottami di vetro - Il Regolamento n. 1179/2012

Nota presa da "Il Sole 24 ore" del 03 gennaio 2013.

*Sono in vigore dal 31 dicembre scorso i criteri europei che stabiliscono quando il rottame di vetro destinato a produrre sostanze od oggetti di vetro attraverso la rifusione cessa di essere rifiuto e diventa prodotto. I criteri sono oggetto del Regolamento (Ue) 1179/2012 del 10 dicembre 2012 (Guue 11 dicembre n. L 337) e, dopo quella relativa ai rottami metallici (Regolamento Ue 333/2011) rappresentano la seconda attuazione della disciplina relativa al "end of waste", introdotta dall'articolo 6, direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti. Per consentire alle imprese di conformarsi ai nuovi criteri, **il regolamento sarà applicabile in tutta Europa dall'11 giugno 2013.** Il tutto, analogamente ai metalli, si fonda su un sistema di gestione teso a dimostrare la conformità ai criteri dettati dal Regolamento, come certificata da organismi di valutazione conformi al Regolamento (Ce) 765/2008 o verificatori ambientali accREDITati o abilitati in base al Regolamento (Ce) 1221/2009. Anche per il vetro, dunque, si conclude l'annosa "querelle" che da più di un decennio contrappone imprese e pubblica amministrazione nell'ascrivere o meno al rottame di vetro la natura di rifiuto.*

Il «produttore» non è chi genera o usa il bene di vetro e che produce i relativi rifiuti, ma il detentore che cede rottami di vetro «che hanno cessato di essere considerati rifiuti». Quindi, in pratica, il produttore contemplato dal regolamento è il gestore dell'impianto di recupero rifiuti il quale, poiché nel suo impianto opera in omaggio al nuovo regolamento, produce "non rifiuti" da avviare ai forni di rifusione delle vetrerie per la produzione di sostanze od oggetti di vetro. Pertanto, questi "non rifiuti" non saranno soggetti alle regole di gestione e tracciabilità previste per i rifiuti (registri di carico e scarico, formulari, autorizzazioni al trasporto, allo stoccaggio e al recupero). Esclusi dal nuovo sistema il vetro da rifiuti urbani indifferenziati o da rifiuti sanitari e i rifiuti pericolosi.

Anche in questo caso è necessario attivare un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri (di recupero) stabiliti dagli art. 3 e 5.

La conformità del sistema deve essere accertata da un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 9 luglio 2008, che sia stato accreditato a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che sia stato accreditato o abbia ottenuto l'abilitazione a norma di detto regolamento, si accerta che il sistema di gestione soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni. Solo i verificatori con i seguenti ambiti di accreditamento o di abilitazione sulla base dei codici NACE, come specificato nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sono ritenuti possedere una sufficiente esperienza specifica per la verifica di cui al presente regolamento:

— * Codice NACE 38 (Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali); oppure
— * Codice NACE 23.1 (Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro).

5. L'importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente.

Il sistema di gestione del fornitore deve essere certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato da un organismo preposto che ha ricevuto una valutazione «orizzontale» positiva per tale attività dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008; o da un verificatore ambientale che sia stato accreditato o abbia ottenuto l'abilitazione da un organismo di accreditamento o di abilitazione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 e che è anche sottoposto a una valutazione «orizzontale» a norma dell'articolo 31 del suddetto regolamento, rispettivamente.

I verificatori che intendono operare in paesi terzi devono ottenere un accreditamento specifico o un'abilitazione, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 765/2008, o dal regolamento (CE) n. 1221/2009 e dalla decisione 2011/832/UE della Commissione (4).

6. Il produttore consente l'accesso al sistema di gestione alle autorità competenti che lo richiedano.

Anche in questo caso, dal testo del Regolamento non è chiaro quale sia la norma di accreditamento e quale quella di certificazione, mentre sono stati chiariti i settori di riferimento per la certificazione (sebbene apparentemente solo per quanto concerne l'accreditamento Emas).

Posizione di EA

EA ha deciso di farsi parte attiva per definire quale sia la norma di accreditamento e certificazione applicabile, visto che il dettato normativo è incompleto.

Il 13 marzo 2013 il Certification Committee ha fatto quindi una proposta, che dovrà essere approvata dalla General Assembly a fine Maggio.

Al momento, la proposta è quella di adottare l'accreditamento ISO/IEC 17021 (ISO 9001), oppure la EN 45011 (o ISO/IEC 17065).

Proposta del Certification Committee di EA, rivolta alla General Assembly di EA

The General Assembly, acting upon recommendation from the Certification Committee, agrees that when accrediting CBs under Regulation (EC) 765/2008 for the purpose of the 'End of Waste Regulations' according to ISO/IEC 17021, the certification of the management system of the producers by the CBs shall be against ISO 9001 and the requirements in the applicable 'End of Waste Regulations' – this requires that compliance with all the ISO/IEC 17021 requirements, including annual surveillance audits and recertification on the third year, will be fulfilled.

The accreditation certificate shall additionally refer to the 'End of Waste Regulations' detailing the types of products covered.

The certificates issued by accredited CBs to producers shall refer to the relevant End of Waste Regulation(s) and specify the type of products covered by the management system.

---//---

Moreover, upon request and agreement with the national authorities, the CBs can be accredited under EN 45011 or ISO/IEC 17065 for the certification of the end of waste process, using the appropriate management system requirements and the applicable 'End of Waste Regulations' requirements.

Traduzione

Quando un AB accredita, in conformità al 765/2008 per lo scopo EoW in accordo alla ISO 17021, il sistema di gestione del Produttore certificato dall'ente di Certificazione deve essere inteso ISO 9001 compreso i requisiti riportati nel relativo EoW – questo comporta che deve essere richiesta la conformità a tutti i requisiti della ISO 17021, inclusa la sorveglianza annuale e il rinnovo triennale.

Il certificato di accreditamento deve in aggiunta dettagliare i tipi di prodotto coperti.

I certificati emessi dai CAB accreditati ai produttori devono riferirsi al regolamento EoW applicabile e specificare il tipo di prodotto coperto dal Sistema di gestione.

---/---

Inoltre, su richiesta e in accordo con le autorità nazionali, i CAB possono essere accreditati EN 45011 / ISO 17065, usando gli appropriati requisiti del Sistema di gestione richiamato dal regolamento EoW e i requisiti ulteriori riportati negli stessi regolamenti EoW.

La proposta è duplice perché il regolamento prevede che *Tale accertamento è effettuato ogni tre anni*. Come è noto, la ISO/IEC 17021 prevede una sorveglianza annuale, e non una volta ogni 3 anni.

L'applicazione della ISO/IEC 17021 aggiungerebbe quindi un ulteriore requisito rispetto al regolamento, con evidenti ricadute economiche sul mercato, ma d'altra parte l'utilizzo della EN 45011 (o ISO/IEC 17065) è improprio, perché si parla di sistema di gestione.

Non è possibile inoltre utilizzare la ISO/IEC 17021 con una verifica triennale, perché sarebbe una violazione della norma tecnica, elemento non permesso dal Regolamento 765/2008 che richiede agli enti di accreditamento di valutare gli organismi di valutazione della conformità a fronte di norme armonizzate. Probabilmente la decisione finale sarà quella di permettere l'utilizzo di entrambe le norme.

Si dovrà dunque aspettare la decisione della General Assembly di EA di maggio per avere una decisione definitiva.

Si precisa che vari enti di accreditamento hanno già iniziato a rilasciare accreditamenti in questo schema, vista la scadenza prevista per l'11 giugno per il Regolamento n° 1179/2012.

Si riportano di seguito le considerazioni emerse in sede EA:

I regolamenti per l'End of Waste (EoW):

- non specificano lo standard di accreditamento o requisiti addizionali per i CAB (ma solo requisiti ulteriori per le attività di valutazione)
- viene richiesta la presenza di un sistema di gestione (Qualità per il Reg.333)
- non viene specificato che sul certificato di accreditamento ci siano riferimenti specifici ai regolamenti per l'EoW, come capita in tutte le Direttive Nuovo approccio. Non è responsabilità del legislatore Europeo identificare i contenuti del certificato di accreditamento, ma è una responsabilità di EA e degli Enti Nazionali di Accreditamento, per far sì che i contenuti dei certificati di accreditamento siano coerenti con la ISO/IEC 17011 e chiaramente comprensibili per i Clienti, Utilizzatori finali e Autorità competenti, per far sì che non ci sia confusione su cosa sia coperto o meno dall'accREDITamento
- Nonostante non sia stabilito nei regolamenti che essere conformi alla ISO 9001 (o altre norme armonizzate) sia presunzione di conformità, sarà comunque più facile dimostrare, in caso di contenziosi legali, che la certificazione ISO 9001 raggiunge gli obiettivi desiderati dai regolamenti EoW e che fornisce la confidenza richiesta dal Reg. EoW applicabile. Questa dimostrazione risulta maggiormente agevole nel caso di una decisione di EA in merito.
- L'obbligo di riportare chiaramente su un certificato ISO/IEC 17021 cosa sia incluso o meno (quindi, se la conformità ai Reg. EoW sia inclusa o meno) deriva dalla stessa ISO/IEC 17011 (si ricorda che le norme vengono sviluppate alla presenza di tutte le parti interessate, e poi utilizzate dai membri di EA / ILAC / IAF MLA). Se un OdC italiano deve far valere il proprio certificato di accreditamento all'estero, potrà pretendere che ne venga riconosciuta la validità solo mostrando che il proprio certificato di accreditamento riporta un riferimento ai regolamenti EoW.

- EA/CC ha concordato che i regolamenti EoW devono essere riportati nei certificati di accreditamento. Non è una opzione, è un obbligo. Non solo, gli stessi certificati devono anche riportare i tipi di prodotto coperti dal Regolamento EoW.
- Gli enti di accreditamento possono decidere, di concerto con le autorità nazionali, se utilizzare la ISO/IEC 17021 (ISO 9001) o la EN 45011 (ISO/IEC 17065), rilasciando l'accREDITamento in base alle regole che ci si è dati nel proprio paese, dopo aver avuto garanzia dell'applicazione corretta della norma scelta da parte dei CABs.

Posizione Accredia, concordata con le Associazioni degli Organismi di Certificazione, in merito alla norma, regole e al processo di accreditamento.

Il giorno 17 Aprile 2013, presso Accredia, si è tenuta una riunione con le Associazioni degli Organismi di Certificazione. Il gruppo di lavoro ha raggiunto il consenso sugli elementi riportati di seguito.

Si precisa che le decisioni assunte sono condizionate dalla decisione che dovrà essere presa dall'Assemblea Generale di EA di fine maggio. Se verrà confermata la possibilità di operare anche con l'accREDITamento Prodotto, la posizione di Accredia potrà ritenersi definitiva. In caso contrario, c'è l'accordo di riconvocare le Associazioni e le rappresentanze delle parti interessate per regolare diversamente questa materia.

Rimane ovviamente facoltà degli Organismi di Certificazione richiedere o meno l'accREDITamento. L'eventuale obbligo dovrà essere statuito dall'Autorità competente in materia. Si ricorda che Accredia, se richiesta, potrà però confermare ad altri Enti nazionali di AccredITamento, o Autorità competenti, il possesso di un valido accREDITamento solo per quei soggetti nel cui scopo di accREDITamento sono riportati in maniera esplicita i Regolamenti EoW e i relativi tipi di prodotto.

1) Norma e regole di AccredITamento

Norma di accREDITamento	UNI CEI EN 45011 o ISO/IEC 17065
Criteri di competenza Gruppo di Verifica	Si rimanda ai requisiti riportati nei regolamenti EoW. In particolare, è richiesta agli Odc la dimostrazione della: <ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit • Conoscenza specifica del regolamento applicabile • Competenza per gli schemi SGQ o SGA, nei settori: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento n. 333/2011: settori IAF 24 o 39 o 17 ✓ Regolamento n. 1179/2012: settori IAF 24 o 39 o 15
Criteri di competenza del Decision Maker	Si rimanda ai requisiti riportati nei regolamenti EoW. In particolare, è richiesta agli Odc la dimostrazione della: <ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza specifica del regolamento applicabile • Competenza per gli schemi SGQ o SGA, nei settori: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento n. 333/2011: settori IAF 24 o 39 o 17 ✓ Regolamento n. 1179/2012: settori IAF 24 o 39 o 15
Tempi di verifica per ogni Regolamento EoW	Verifica Iniziale Almeno 1 giorno-uomo on site se l'azienda non è già certificata ISO 9001 o ISO 14001 per processi pertinenti al Regolamento EoW applicabile. Se l'azienda è già certificata ISO 9001 o ISO 14001, la verifica on site deve durare almeno 0,5 giorni-uomo, a condizione che la verifica venga condotta nelle stesse giornate, o comunque entro 3 mesi, ma in quest'ultimo caso la verifica deve essere condotta dallo stesso ispettore. Rinnovo triennale

	Si applicano gli stessi criteri utilizzati per la verifica iniziale
Muti-Site	Occorre verificare tutti i siti. La verifica on site deve durare almeno 0,5 giorni-uomo per ogni sito successivo al primo, anche se condotta negli stessi giorni di una verifica ISO 9001 o ISO 14001.
Certificato	Deve fare riferimento al regolamento applicabile e al relativo Prodotto (ferro, vetro..)

2) Processo di Accredimento

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

OdC già accreditato per lo schema Prodotto e contemporaneamente già accreditato ISO/IEC 17021, schemi ISO 9001 o ISO 14001, per almeno uno dei settori pertinenti allo specifico Regolamento EoW	Se l'Odc risulta già accreditato da Accredia per gli schemi ISO 9001 o ISO 14001 nei settori sotto riportati, <ul style="list-style-type: none"> Regolamento n. 333/2011 - settori IAF 24 o 39 o 17 Regolamento n. 1179/2012 - settori IAF 24 o 39 o 15 è sufficiente fare un esame documentale per ogni Regolamento EoW, della durata di 0,5 giorni-uomo.
OdC già accreditato per lo schema Prodotto e contemporaneamente OdC già accreditato ISO/IEC 17021, schemi ISO 9001 o ISO 14001, <u>ma in nessuno</u> dei settori pertinenti allo specifico Regolamento EoW	Se l'Odc risulta già accreditato da Accredia per gli schemi ISO 9001 o ISO 14001 ma NON nei settori sotto riportati, <ul style="list-style-type: none"> Regolamento n. 333/2011 - settori IAF 24 o 39 o 17 Regolamento n. 1179/2012 - settori IAF 24 o 39 o 15 è necessario fare un esame documentale per ogni Regolamento EoW, della durata di 0,5 giorni-uomo. Inoltre, dovrà essere condotta una verifica in accompagnamento con Accredia per ogni Regolamento EoW.
OdC già accreditato per lo schema Prodotto ma non accreditato ISO/IEC 17021.	Se l'Odc non è accreditato da Accredia per gli schemi ISO 9001 o ISO 14001 è necessario fare un esame documentale per ogni Regolamento EoW, della durata di 1 giorni-uomo. Inoltre, dovrà essere condotta una verifica in accompagnamento con Accredia per ogni Regolamento EoW.
OdC non accreditato per lo schema Prodotto	Esame documentale e Verifica in sede, con la durata e modalità previste per i nuovi accreditamenti. Per valutare se sia necessario o meno condurre una verifica in accompagnamento si applicano i criteri sopra riportati, con riferimento all'eventuale accreditamento ISO / IEC 17021 già posseduto.

Per le domande di estensione a successivi Regolamenti EoW si applicano le prime due righe della tabella sopra riportata.

Documentazione da presentare ad Accredia per l'esame documentale

- Lista di riscontro o linea guida o istruzioni predisposte dall'Odc per il GVI
- Curricula degli ispettori / Decision Maker
- Modulo del Rapporto di visita
- Attestato/Certificato rilasciato dall'OdC
- Lista dei certificati già emessi, e delle prossime attività di verifica (nel caso sia necessario condurre una verifica in accompagnamento)
- Per gli OdC NON accreditati ISO/IEC 17021, occorre inviare anche le procedure / regolamenti contrattuali applicabili alla verifica EoW, nonché le procedure interne per la gestione della pratica di certificazione.

- g) Per gli OdC NON accreditati Prodotto, oltre ai documenti sopra riportati, occorre inviare la documentazione richiesta nella domanda di accreditamento.

Questa decisione sarà applicabile a tutti i Regolamenti EoW (applicando le pertinenti modifiche riferite ai settori IAF di competenza richiamati nei singoli Regolamenti EoW) salvo diversa comunicazione da parte di ACCREDIA.

VICE DIRETTORE
(Dr. Emanuele Riva)

